



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 459 del 20 aprile 2016

Oggetto: provvedimento d'ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Esecuzione delibera n. 141/2015. Fascicolo UVMAC/3001/2015.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 aprile 2016;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

Vista la delibera n. 146 del 18 novembre 2014, con la quale l'Autorità ha disciplinato l'esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti e provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, ha individuato i presupposti del potere d'ordine;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n. 72/2013;

Vista la delibera n. 141/2015 assunta dal Consiglio nell'adunanza dell'11 novembre 2015 concernente: "Provvedimenti conseguenti all'accertata inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, concernenti l'incarico di Presidente del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) per la Provincia di Napoli".

Vista la nota prot. n. 35692 del 2 marzo 2016 con la quale è stato comunicato, da parte del RPC del Consorzio ASI di Napoli, il provvedimento di chiusura del procedimento avviato a seguito della delibera ANAC n. 141/2015, per la contestazione delle cause di inconferibilità al Presidente del suddetto Ente;

Vista la nota prot. n. 56197 dell'8 aprile 2016 con la quale l'ANAC è stata informata della nomina del RPC della Giunta Regionale della Campania quale "*Commissario ad acta per il compimento degli atti*



Autorità Nazionale Anticorruzione

necessari per la conclusione del procedimento di contestazione della causa di inconfiribilità del presidente del Consorzio ASI Napoli?;

Vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con nota prot. n. 162736 del 1 dicembre 2015, quest'Autorità ha trasmesso al RPC del Consorzio ASI Napoli la delibera n. 141/2015 concernente: "Provvedimenti conseguenti all'accertata inconfiribilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, concernenti l'incarico di Presidente del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) per la Provincia di Napoli".

Nell'esercizio dei poteri di accertamento, previsto dall'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, l'ANAC all'esito di un procedimento istruttorio, ha accertato la violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 da parte del citato Consorzio e, più in particolare, ha ritenuto inconfiribile, ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, l'incarico di presidente del Consorzio dell'area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli a colui che, alla data di conferimento dell'incarico e attualmente, ricopre la carica di sindaco di Bruscianno (Napoli), in quanto i compiti assegnati dallo Statuto dell'Ente, vigente al momento della nomina dell'avv. [omissis] rendono assimilabile tale incarico a quelli di cui alla lettera l) dell'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013. Quale conseguenza di ciò, l'Autorità ha invitato il RPC dell'Ente a contestare la rilevata causa di inconfiribilità al soggetto destinatario dell'incarico e ai soggetti, in astratto, destinatari dell'effetto diretto della causa di inconfiribilità e, all'esito del procedimento così istaurato, a dichiarare la nullità e a provvedere ad infliggere le conseguenze previste dal legislatore all'organo di indirizzo politico.

Contrariamente a quanto previsto dalla decisione assunta dall'ANAC, il RPC del Consorzio, con nota prot. n. 35692 del 2 marzo 2016, nel comunicare la chiusura del procedimento avviato a seguito della delibera citata in oggetto, ha ritenuto di non dover procedere alla contestazione della citata causa di inconfiribilità rilevata dall'ANAC in relazione al Presidente del Consorzio ASI, per insussistenza del requisito delle deleghe gestionali dirette e, per l'effetto, non ha proceduto nei confronti dei Sindaci del Consiglio generale dell'Ente che ha conferito l'incarico.

Il RPC ha proceduto a rivalutare nuovamente l'effettiva sussistenza delle cause di inconfiribilità ex art. 7, co. 2 d.lgs. n. 39/2013 in relazione al Presidente del Consorzio ASI e non già a dichiarare la nullità quale conseguenza della rilevata causa di inconfiribilità accertata dall'ANAC con il provvedimento n. 141/2015 e, a valutare, l'eventuale esistenza di profili di responsabilità, ex art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 nei confronti dell'organo di indirizzo che ha conferito l'incarico, così come previsto dall'Autorità. Il RPC ha ritenuto di potere procedere autonomamente alla contestazione e/o archiviazione del fatto in esame all'esito delle risultanze istruttorie poste in essere, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

Successivamente, con nota prot. 0056197 dell' 8 aprile 2016 è pervenuta la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale della Campania con la quale si informa dell'avvenuta adozione da parte della citata Regione della delibera n. 79 del 1 marzo 2016 con cui:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- a) *«il Responsabile della prevenzione della corruzione viene nominato quale Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari per la conclusione del procedimento di contestazione della causa di inconfiribilità avviato nei confronti del soggetto cui è stato conferito l'incarico di Presidente del Consorzio ASI Napoli e dei soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria».*
- b) *«si fa riserva, all'esito del procedimento e in relazione alle eventuali sanzioni inibitorie, di attivare i poteri di cui all'articolo 18, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013».*

Ritenuto in diritto

Le modalità e le conclusioni a cui è giunto il procedimento posto in essere dal RPC del citato Ente divergono da quanto stabilito dall'Autorità con la delibera n. 141/2015 e si pongono in contrasto con i provvedimenti e gli atti richiesti dal piano nazionale anticorruzione.

In via preliminare, si rappresenta che l'Autorità ha più volte evidenziato che la disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 pone diversi problemi ermeneutici ed applicativi (sul punto, si rinvia a quanto osservato nell'atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015, nell'atto di segnalazione n. 5 del 9 settembre 2015 e, da ultimo, nelle delibere nn. 67 e 68 del 23 settembre 2015).

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e in incompatibilità da parte del Responsabile del piano anticorruzione.

Il RPC dell'Ente provvede, quindi, in prima battuta, a contestare e a segnalare all'ANAC, nell'ambito della sua attività di cura e di rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto 39/2013 (art. 15, co.1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013).

Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

In linea con quanto prevede l'art. 16, co.1, del decreto 39/2013 secondo cui l'Autorità svolge la sua attività di vigilanza anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento, a fronte di un incarico inconfiribile emerso o segnalato, l'ANAC avvia un procedimento di accertamento della violazione della disciplina. L'ANAC può acquisire elementi e documenti necessari all'accertamento della violazione contestata, anche dai soggetti interessati.

L'attività che l'Autorità svolge, se non si conclude con una archiviazione per insussistenza della violazione della disciplina, termina con l'adozione di una delibera con cui la stessa accerta la inconfiribilità dell'incarico, cui consegue la nullità dell'incarico e invita il RPC ad avviare il procedimento sanzionatorio, volto ad accertare, con la garanzia del contraddittorio, il grado di responsabilità soggettiva dell'organo che ha conferito l'incarico, tenendo conto anche di quanto accertato dalla stessa Autorità (cfr. delibera 67/2015).

Conseguentemente il RPC, essendo tenuto ad adeguarsi (cfr. art. 1, comma 4, lett c) L. 190/2012) agli esiti dell'attività di accertamento svolta dall'ANAC, irroga la conseguente sanzione inibitoria di



Autorità Nazionale Anticorruzione

cui all'art. 18, comma 2, dopo aver accertato la responsabilità dell'organo di indirizzo politico che ha effettuato la nomina. L'atto di accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto 39 va pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (art. 18, co. 5 d.lgs. n. 39/2013).

Proprio la natura dichiarativa dell'atto (che discende dalla previsione della sanzione della nullità) spiega perché non sia stato specificamente individuato il soggetto competente ad adottare il provvedimento, ma solo il soggetto titolare del potere di vigilanza e cioè l'ANAC la quale nell'ambito del suo potere di vigilanza e in caso di inerzia, ovvero di difforme comportamento da parte del RPC, esercita il potere di ordine in linea con l'art. 1, co.3, della legge 190/2012, potendo ordinare "l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani", tra i quali sicuramente va fatto rientrare il Piano Nazionale Anticorruzione che già nel testo approvato con la delibera n. 72/2013 dell'ANAC contiene specifiche indicazioni sul rispetto della disciplina prevista in tema di inconfiribilità che è una delle più rilevanti misure di prevenzione della corruzione.

L'esercizio del potere d'ordine dell'ANAC, in vista del rispetto delle norme del decreto 39/2013, si pone come garanzia della corretta applicazione della disciplina sull'inconfiribilità degli incarichi da parte di vari soggetti coinvolti, non potendo consentire il sistema che l'inerzia ovvero il comportamento difforme da quanto accertato dall'ANAC da parte del RPC lasci inapplicare norme poste a presidio di così rilevanti interessi pubblici, che incarichi nei fatti nulli mantengano la loro validità e che i soggetti che li hanno attribuiti restino non sanzionati a causa dell'inerzia del soggetto deputato a svolgere l'attività dichiarativa necessaria.

Diversamente opinando, bisognerebbe ammettere che il sistema non prevede rimedi in tali situazioni, con conseguente grave pregiudizio dell'interesse pubblico che si intende salvaguardare e realizzare con le misure di prevenzione della corruzione e dell'autorevolezza della stessa ANAC, lasciando, quindi, che l'applicazione effettiva del potere sanzionatorio resti nella sostanziale disponibilità del RPC.

In definitiva, così come non esiste una norma che attribuisca espressamente al RPC il potere di dichiarare nullo l'incarico, ma tale potere può desumersi dall'articolo 15, co. 1, del d. lgs 39/2013, parimenti, pur non esistendo una norma che attribuisca espressamente all'ANAC il potere di dichiarare nullo l'incarico in caso di inerzia del RPC, tale possibilità si può desumere dall'art 16, co. 1. In altri termini il meccanismo procedimentale dinanzi delineato, con ricorso al potere di ordine nel caso in cui alla declaratoria di inconfiribilità dell'ANAC, cui segue la nullità dell'incarico, risulta pienamente rispettoso del quadro normativo recato dal d. lgs. 39/2013, in quanto riserva in prima battuta l'esercizio della funzione a un soggetto interno della PA, quale è il RPC e solo in seconda battuta prevede l'intervento di un organo esterno, quale è l'ANAC, chiamato a svolgere la funzione di "estremo garante" del rispetto della normativa anticorruzione.

In questo modo, a legislazione invariata, si può giungere a garantire la piena applicazione della disciplina introdotta dal d. lgs. 39/2013 quale misura di prevenzione della corruzione che altrimenti rischia di rimanere priva di attuazione concreta e di essere lasciata nella disponibilità del RPC, in caso di inerzia o difforme comportamento da quanto deciso dall'ANAC di quest'ultimo.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Tutto ciò premesso e considerato

- Prende atto della nomina del RPC della Giunta della Regione Campania quale «*Commissario ad acta per il compimento degli atti necessari per la conclusione del procedimento di contestazione della causa di inconfirmità del presidente del Consorzio ASI Napoli*».

ORDINA

- Al *Commissario ad acta*, nominato con delibera della giunta regionale n. 79 del 1 marzo 2016 dalla Regione Campania:
 - a) di annullare il provvedimento di archiviazione prot. n. 1111 del 1 marzo 2016 emesso dal RPC del Consorzio ASI Napoli a chiusura del procedimento avente ad oggetto la contestazione delle cause di inconfirmità nei confronti del Presidente del Consorzio ASI;
 - b) di avviare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18, co. 2, d.lgs. n. 39/2013 (art. 1, co.3, l.n. 190/2012);
 - c) di comunicare all'ANAC tutti gli atti posti in essere quale conseguenza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito ANAC e sul sito web istituzionale del Consorzio ASI di Napoli, ai sensi dell'articolo 1, co. 3, della legge n. 190/2012.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 e s.m.i.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 aprile 2016

Il Segretario: Maria Esposito